

All. C

CODICE COMPORTAMENTALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DELLE INFILTRAZIONI DI TIPO MAFIOSO DEL CONSORZIO ASI

Documento adottato dal Comitato Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 2021/11/130 del 29 aprile 2021

Il presente documento indica le procedure e le cautele volte a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nel Consorzio ASI. Il documento recepisce le linee guida contenute nel codice antimafia realizzato da P.L. Vigna, G. Fiandaca e D. Masciandaro ed è conforme alle più recenti evoluzioni della normativa di riferimento nonché agli studi condotti in proposito dalla commissione tecnica presieduta dal Prof. G. Fiandaca e costituita presso la commissione parlamentare antimafia.

ART. 1 - Finalità	4
ART. 2 - Situazioni a rischio	4
ART. 3 - Selezione del personale.....	5
ART. 7 - Selezione dei fornitori.....	6
ART. 8 - Pagamenti ed obbligo di tracciabilità.....	7
ART. 9 - Gestione dei lavori pubblici e privati ed ulteriori regole comportamentali	7

ART. 1 - Finalità

Il presente Codice comportamentale per la prevenzione del rischio di infiltrazioni di tipo mafioso è strumento di gestione e controllo dell'ente atteso che consente di fronteggiare il rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali nella gestione degli appalti e dei finanziamenti pubblici.

Il presente Codice è un elemento di completamento del Modello di organizzazione e gestione predisposto, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, di ASI, ferme restando le normative generali e quelle di settore relative all'attività dell'ente ed ai rapporti con i diversi interlocutori.

Il presente Codice, in conformità agli altri elaborati costituenti il Modello di organizzazione e gestione di ASI, prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività della società: *risorse umane, fornitori, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.*

ART. 2 - Situazioni a rischio

La corretta individuazione del rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali, volta ad evitare che queste condizionino l'attività dell'ente strumentalizzandola al conseguimento di illeciti vantaggi, necessita di un'accurata analisi sia preventiva che continuativa del territorio e/o del contesto.

L'obiettivo di cui al precedente comma richiede la raccolta del maggior numero possibile di dati ed informazioni utili per la conoscenza dei soggetti operanti sul territorio.

Al fine di una corretta raccolta di dati ed informazioni, saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- eventuale sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia del d.lgs. n. 159 del 2011;
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- costituzione di enti nei quali figurano - come soci, amministratori o gestori - persone (o prossimi congiunti) che facciano parte o abbiano fatto parte delle imprese o degli enti nelle situazioni indicate *sub* a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che, sulla base di elementi fattuali, devono ritenersi costituite al solo fine di favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali oppure di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nel corso di trattative commerciali, di persone o di enti privi di legittimazione ad interloquire nella trattativa medesima;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o dell'autocertificazione sostitutiva di cui al successivo art. 3;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento di una delle situazioni appena elencate incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale del dipendente, del responsabile e/o socio/legale rappresentante del polo didattico e degli *steak-holders*, salvo il caso di esito favorevole del procedimento o processo o di idonee giustificazioni fornite dai soggetti interessati.

Ai fini della suddetta valutazione di affidabilità professionale, deve tenersi conto altresì del contesto temporale in cui sono stati compiuti i fatti addebitati alla controparte contrattuale.

ART. 3 - Selezione del personale

La selezione del personale, di qualunque livello esso sia, deve essere compiuta secondo i seguenti criteri:

- grado di professionalità rispetto all'incarico o alle mansioni esperibili;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

ART. 4 - Informazioni preventive

Ai fini della valutazione preventiva dei soggetti candidati all'assunzione è necessario preliminarmente acquisire, dalle autorità pubbliche localmente competenti, i dati e le informazioni necessarie per ricostruire il contesto sociale nonché le relazioni con l'ambiente di appartenenza di tali soggetti, sempre che dette informazioni assumano significato sintomatico.

In tale prospettiva, i soggetti candidati all'assunzione devono produrre:

- certificato penale generale;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

- *in alternativa*, autocertificazione circa il fatto di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - *bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - *ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - *ter* c.p.).

ART. 5 – Informazioni continuative

L'ASI favorisce - ove necessario in relazione all'attività svolta - la comunicazione alla Prefettura dei nominativi dei lavoratori assunti, indicando le mansioni degli stessi, nonché, ove possibile, i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro. Con appositi protocolli, da concordare con le Autorità prefettizie, vengono definite le procedure (tempi, modalità e limiti) attraverso le quali procedere alle suddette comunicazioni.

Il lavoratore, di qualunque livello, è tenuto a comunicare ad ASI l'eventuale sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o, comunque, per reati che incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

ART. 6 - Formazione professionale

Il personale di ASI è informato dalla Dirigenza aziendale - anche decentrata - circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. A tale scopo il personale è messo al corrente circa la presenza sul territorio di eventuali soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Il Consorzio nel contesto della formazione erogata per il conseguimento delle finalità preventive di cui al d.lgs. n. 231/2001, cura l'aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità organizzata e all'educazione alla legalità.

La puntuale osservanza delle regole di cui al presente Codice è elemento di valutazione della professionalità.

ART. 7 - Selezione dei fornitori

Il pericolo di infiltrazioni criminali può essere prevenuto mediante l'utilizzo del massimo numero possibile di informazioni, sia nella fase di scelta del fornitore che nella valutazione delle condotte successive.

La selezione dei fornitori deve essere effettuata secondo i seguenti criteri e principi:

- trasparenza delle procedure di selezione;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità;
- affidabilità;
- economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

ASI forma liste di fornitori di fiducia (*vendor list*), contenenti i nomi dei fornitori in possesso dei requisiti di affidabilità di cui si dirà di seguito.

L'accertamento dei requisiti deve essere compiuto al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione del medesimo nella lista (se esistente).

I fornitori con cui ASI verrà in contatto dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che agiscono in nome proprio ovvero dovranno indicare la persona fisica o giuridica, effettiva titolare o beneficiaria del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I fornitori dovranno altresì documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa antimafia (le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all'originale).

L'accertamento dei requisiti di affidabilità non dovrà essere compiuto nei confronti di fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile all'iscrizione medesima.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con ASI richieda tali autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella *vendor list*.

Qualora il fornitore intenda avvalersi di qualsiasi forma di collaborazione da parte di altre imprese dovrà darne previa comunicazione ad ASI, producendo la documentazione dell'ente interveniente dalla quale risulti l'adesione alle regole di questo Codice.

La dichiarazione falsa od incompleta di elementi essenziali comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 8 - *Pagamenti ed obbligo di tracciabilità*

Deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti e/o delle transazioni finanziarie che pertanto, devono essere eseguiti tramite intermediari autorizzati (ad esempio, istituti di credito).

Sono ammessi, in circostanze particolari, pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 1.000,00 con divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Non sono ammessi pagamenti con assegni in bianco.

ART. 9 - *Gestione dei lavori pubblici e privati ed ulteriori regole comportamentali*

I responsabili delle diverse sedi aziendali, sulla base di regole stabilite dall'ente, garantiscono un'efficace vigilanza, tale da consentire l'accesso alle aree soltanto a persone o mezzi autorizzati.

A questo scopo sono attivati i sistemi informatici o di video-sorveglianza presenti presso le varie sedi, idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi. Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è impedito l'ingresso.

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell'ente di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, valuta l'attendibilità della segnalazione e provvede, tra l'altro, ad informare immediatamente la struttura interna all'ente competente a gestire i profili legali della eventuale segnalazione alla Prefettura.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dall'ente.

L'ente verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale costituisce grave illecito disciplinare.